

Elio **CICINELLI**
Magistrato

Schemi di
DIRITTO
dell'**UNIONE**
EUROPEA

XI edizione **2026**


Neldiritto
Editore

	c.d. <i>back stop</i> irlandese). → Su accordo delle parti, la data di conclusione del procedimento per l'uscita del Regno Unito dall'UE è stata spostata al 31.01.2020. → In data 09.01.2020, la Camera dei Comuni ha approvato il nuovo <i>Brexit Withdrawal Agreement</i> presentato dal Primo ministro Boris Johnson. Si è previsto un periodo di transizione che durerà fino a dicembre 2020, durante il quale resteranno in vigore le norme UE esistenti. → In data 01.02.2021, è entrato in vigore l'accordo di recesso dall'Unione Europea del Regno Unito, che ha così cessato di essere uno Stato membro, e sono stati avviati i negoziati per regolare i rapporti tra Unione Europea e Regno Unito post Brexit.
--	--

11. La dichiarazione di Roma.

La dichiarazione di Roma:	→ In occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma (istitutivi della CEE e dell'Euratom), i leader dei 27 Stati membri (con esclusione del Regno Unito) e delle istituzioni dell'UE hanno adottato una dichiarazione congiunta (Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017) per rinnovare l'impegno assunto in merito alla costruzione dell'unità europea; → Il documento contiene i punti essenziali del programma di sviluppo dell'Unione nel prossimo decennio, con l'impegno ad adoperarsi per realizzare:
Il programma:	- un'Europa sicura, in cui tutti i cittadini possano spostarsi liberamente e le frontiere esterne siano protette, nonché determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata; - un'Europa prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione, in cui un mercato unico forte, connesso e in espansione e una moneta unica stabile creino opportunità di crescita, coesione, competitività, innovazione e scambio, e che si adoperi per il completamento dell'unione economica e monetaria; - un'Europa sociale che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, e tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali, nonché lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà; - un'Europa più forte sulla scena mondiale, che sviluppi ulteriormente i partenariati esistenti e al tempo stesso ne crei di nuovi.
I principi:	→ La Dichiarazione richiama il rispetto del principio di sussidiarietà nella collaborazione a livello di Unione e nel rapporto con gli Stati membri; → Evidenzia la possibilità – in linea con i trattati – di un'azione congiunta “<i>a ritmi e con intensità diversi se necessario ... lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente</i>”, evocando l'istituto della cooperazione rafforzata o differenziata (art. 20 TUE) e valorizzandone il carattere aperto, attesa la possibilità per gli altri Stati membri di aderire in via successiva.

12. La Conferenza sul futuro dell'Europa.

La Conferenza sul futuro dell'Europa:	→ In data 9 maggio 2021 si è aperta la Conferenza sul futuro dell'Unione Europea, con l'obiettivo di coinvolgere direttamente (per il tramite di apposite piattaforme on-line) i cittadini europei che vogliano contribuire alla crescita e al rilancio dell'Europa del futuro.
---------------------------------------	--

La relazione finale:	→ Il 9 maggio 2022, dopo mesi di intense discussioni, la Conferenza ha concluso i suoi lavori, presentando alle tre istituzioni dell'UE una relazione sul risultato finale comprendente 49 proposte, che riflettono le aspettative dei cittadini europei su nove argomenti: Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport; Trasformazione digitale; Democrazia europea, Valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza; Cambiamento climatico e ambiente, Salute; L'UE nel mondo; Migrazione.
----------------------	---

13. Il piano ReArm Europe/Readiness 2030.

Il piano Readiness 2030:	→ Si tratta di un piano (in precedenza denominato "ReArm EU") di rafforzamento dell'infrastruttura di difesa europea , per far fronte alle nuove minacce geopolitiche derivanti dal proseguire della guerra in Ucraina e dal minore sostegno militare offerto dagli Stati Uniti, che è stato oggetto di un apposito Libro bianco (i Libri bianchi sono documenti che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico) presentato dalla Commissione Europea in data 19.03.2025.
Contenuto:	→ Nel piano si propone di spendere oltre 800 miliardi di euro nella difesa attraverso una maggiore flessibilità nei vincoli di bilancio, un nuovo prestito dell'importo di 150 miliardi di euro per la realizzazione di appalti comuni nel settore in esame, l'eventuale reindirizzamento dei fondi di coesione e un maggior supporto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI).
Lo strumento SAFE:	→ Con il Regolamento UE 2025/1106 del Consiglio del 27.05.2025 è stato istituito lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa. Si tratta di un prestito dell'importo di 150 miliardi di euro per la realizzazione di appalti comuni nel settore della difesa. Gli appalti comuni devono coinvolgere almeno due paesi partecipanti tra gli Stati membri, gli Stati EFTA-SEE o l'Ucraina, di cui almeno uno dovrebbe essere uno Stato membro che riceve sostegno sotto forma di prestito a titolo dello strumento SAFE.

Glossario delle parole giuridiche

A

- **AGENZIE.** Organismi, diversi dalle istituzioni, con competenze tecniche specifiche e di supporto informativo. (Parte III, cap. I, par. 10.4.)
- **AIUTI DI STATO.** Qualsiasi beneficio di origine pubblico che determini un vantaggio per un'impresa, alterando la libera concorrenza nel mercato interno. (Parte V, cap. I, par. 4.3.)

B

- **BANCA CENTRALE EUROPEA.** È l'istituzione deputata a gestire l'euro, a mantenere i prezzi stabili e a guidare la politica economica e monetaria dell'Unione Europea. (Parte III, cap. I, par. 8.)

C

- **CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ.** È prevista dall'art. 352 T.F.U.E., secondo cui, qualora un'azione dell'Unione appaia necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non può condurre ad una armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi esclusi dai trattati né può operare nel settore della politica estera e di sicurezza comune (P.E.S.C.). (Parte II, cap. I, par. 1.)
- **COMMISSIONE EUROPEA.** Rappresenta il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'Unione Europea, avente le competenze dell'elaborazione delle proposte di nuove normative europee e dell'esecuzione delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. È costituita da 27 componenti, uno per ogni Stato membro. (Parte III, cap. I, par. 6)
- **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.** È l'istituzione che riunisce i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione ed è il principale organo decisionale, insieme al Parlamento europeo. (Parte III, cap. I, par. 5)
- **CONSIGLIO EUROPEO.** È l'istituzione che riunisce tutti i capi (di Stato e di Governo) degli Stati membri dell'Unione, deputata a definire l'orientamento politico generale le priorità dell'Unione Europea. (Parte III, cap. I, par. 4.)
- **COOPERAZIONE INTERGOVERNATIVA.** È il modello tradizionale di integrazione a livello europeo, diffuso nella fase immediatamente successiva alla fine del secondo conflitto mondiale: è una forma di collaborazione tra alcuni Stati dell'Europa in qualità di enti sovrani. È caratterizzata da tre elementi: gli organi dell'organizzazione internazionale sono composti da membri che agiscono come rappresentanti degli Stati di appartenenza; il principio dell'unanimità nell'assunzione delle decisioni; gli atti adottati dagli organi dell'organizzazione internazionale sono privi di efficacia vincolante per gli Stati membri. (Parte I, cap. I, par. 2)
- **COOPERAZIONE RAFFORZATA.** È un "modello di integrazione differenziata" che permette ad alcuni Stati membri di instaurare vincoli di cooperazione più approfonditi non condivisi da tutti gli Stati e diretti al perseguimento degli obiettivi dell'Unione, lasciando aperta la possibilità per gli altri Paesi membri, che non possono o non vogliono partecipare al momento dell'instaurazione della forma di cooperazione, di aderire successivamente (art. 20 T.U.E. e artt. 326-334 T.F.U.E.). Gli atti adottati in seno alla cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati che vi partecipano. (Parte II, cap. I, par. 6)
- **COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE.** È una forma di cooperazione più intensa tra alcuni Stati membri avente un oggetto determinato ed una portata circoscritta, destinata ad operare nel settore della Politica europea di sicurezza e di difesa (P.E.S.D.), che costituisce una componente della P.E.S.C.; si instaura tra Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e hanno sottoscritto